



Domande seminario CII sulla protezione dei dati 2024

Berna, giugno 2024

Le risposte sono le valutazioni dei due esperti di protezione dei dati, Ursula Uttinger e il prof. dr.iur. Ueli Kieser, che hanno discusso le domande dei partecipanti nell'ambito del seminario CII sulla protezione dei dati.

Domanda	Risposta
<i>I singoli Cantoni dispongono già di proprie leggi cantonali per la protezione dei dati: sfide per la collaborazione intercantonale? (In relazione alla CII: le singole leggi sulla protezione dei dati cantonali e la LPD nazionale ostacolano la CII intercantonale?)</i>	I principi della LPD nazionale valgono anche per i Cantoni, ovvero devono essere ripresi dalle normative cantonali o lo sono già.
<i>La LPD si applica ovunque e si sovrappone a qualsiasi CII. Disposizioni come, per esempio, il segreto professionale (LPGA 32/33) ed «Eccezioni solo in casi individuali e su richiesta» sono (ancora) compatibili con il lavoro nell'ambito della CII?</i>	L'articolo 32 LPGA disciplina l'assistenza amministrativa: in singoli casi e su richiesta, un'assicurazione sociale può fornire a un'altra assicurazione sociale determinati dati. Il consenso della persona interessata non è necessario. L'assistenza giudiziaria e amministrativa si limita a scopi ben definiti, per determinare o restituire prestazioni. Un uso più esteso dei dati non è ammesso.
Legge federale sulla protezione dei dati e AD	
<i>Evidenziare le conseguenze della revisione della LPD in materia di assicurazione contro la disoccupazione; in particolare in merito alla sua applicazione nel quadro della collaborazione con i datori di lavoro;</i>	La revisione della LPD non ha alcun effetto sul normale esercizio della CII. Permane l'obbligo per i datori di lavoro di collaborare ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LPGA.
<i>In che misura la LPD revisionata interessa gli organizzatori PML che offrono provvedimenti CII? In che misura la LPD revisionata interessa i partecipanti CII dell'AD? Ecc.</i>	I partecipanti a un provvedimento CII devono regolarmente annunciarsi all'AD (l'art. 17 LADI non prevede alcuna deroga). La nuova legge (nLPD) non prevede cambiamenti sostanziali in materia. Per la trasmissione dei dati ai fini del trattamento, è necessaria la stipula di un contratto in



Domanda	Risposta
	materia (art. 9 LPD). Il trattamento dei dati deve essere ora disciplinato in maniera più dettagliata.
<i>Cosa succede se uno degli attori si ritira (p.es. ritiro dell'AD dalla CII)? Scioglimento di un organizzatore di provvedimenti CII? Ecc.)</i>	Si deve garantire che i dati in possesso dell'attore siano restituiti o distrutti, in conformità con quanto previsto dal contratto sottoscritto con i subcontraenti (il contratto contempla tutte le questioni attinenti al trattamento di dati personali, p. es. chi è incaricato della conservazione di quali dati, cosa accade al termine del trattamento ecc.).
Proporzionalità	
<i>Le domande in ambito pratico si riferiscono soprattutto alla proporzionalità, ovvero si compiono notevoli sforzi per evitare un rischio molto basso, sia dal punto di vista della probabilità che l'evento si manifesti sia dell'entità del danno. Esistono quindi insicurezze ovvero notevoli timori in merito alla responsabilità personale o addirittura penale.</i>	<p>Le regole imposte dalla legge devono essere rispettate indipendentemente dal rischio effettivo di violazione.</p> <p>La questione relativa ai mezzi impiegati per garantire un livello di protezione adeguato dipende dal rischio che il titolare del trattamento è disposto a correre (approccio basato sui rischi).</p> <p>Si deve rispondere alle seguenti domande: cosa faccio? Cosa voglio? Che cosa mi serve? Chi deve accedere ai dati? Per quale motivo ho bisogno, p.es. di dati sanitari? Perché devo sapere quando una persona è di nuovo abile al lavoro? Devo conoscere la religione? Chi ha accesso ai dati?</p> <p>In merito alla questione sulla responsabilità, questo aspetto è rimasto invariato con la nuova legge. Affinché si possa configurare una responsabilità, è necessario che vi sia un danno (pecuniario), una violazione dell'obbligo, un'adeguata relazione causale e una colpa.</p>
Accesso e scambio dati	
<i>Come gestire la reciprocità: Perizie CII--> la reciprocità deve essere obbligatoriamente sancita dalla legge o è sufficiente un accordo contestuale in merito?</i>	<p>Secondo l'articolo 85^f capoverso 2 LADI, per lo scambio di dati tra le autorità del settore dell'assicurazione contro la disoccupazione e un'altra autorità o istituzione prevista dall'articolo 85^f capoverso 1 LADI è necessaria, tra l'altro, la concessione della reciprocità. La reciprocità non deve essere obbligatoriamente prevista dalla legge.</p> <p>L'autorità/l'istituzione deve essere autorizzata a fornire i dati. In assenza di una base legale che consenta lo scambio di dati, è necessario richiedere il consenso della persona interessata. La reciprocità può</p>



Domanda	Risposta
	<p>quindi derivare da questo consenso. L'autorità/l'istituzione è tenuta a verificare autonomamente in che modo la reciprocità possa essere garantita. Non è necessario che la reciprocità venga fatta valere; è sufficiente che ne esista la possibilità giuridica in merito. L'AI ha una posizione particolare in materia di scambio dati con l'AD: non necessita di alcun consenso della persona interessata. I requisiti per lo scambio AI - AD sono disciplinati dall'articolo 85f capoverso 3 LADI: non si deve opporre alcun interesse privato preponderante e lo scambio deve avvenire solo per gli scopi specifici previsti dalla legge.</p>
<p><i>Quale sarà l'impatto della nuova legge federale sulla protezione dei dati in materia di trasmissione di informazioni ad altre assicurazioni? Dov'è ammesso lo scambio di dati (tra assicurazioni sociali), cosa si può scambiare e in che contesto è strettamente proibito?</i></p>	<p>La cooperazione tra le assicurazioni sociali è disciplinata dalla LPGA (art. 32, cpv. 1 e 2, LPGA sull'assistenza giudiziaria e amministrativa nell'ambito delle assicurazioni sociali). Le leggi in materia stabiliscono se sia necessario o meno il consenso dell'assicurato.</p> <p>Informazioni supplementari: si applica il principio dell'autodeterminazione informale: "Devo poter sapere cosa succede con i miei dati. E quindi devo essere in grado di accettarli o rifiutarli".</p> <p>Inoltre, all'interno di un regime di assicurazione sociale, deve essere rispettato il principio di proporzionalità: "Chi ha davvero bisogno delle informazioni per svolgere il proprio lavoro?".</p> <p>Tra le singole assicurazioni sociali è necessaria un'autorizzazione legale (v. perizia Kieser) o un consenso della persona interessata.</p>
<p><i>Qual è l'impatto della nuova legge per la protezione dei dati sulla trasmissione dei dati sanitari, in particolare tra SEM/centri federali per richiedenti l'asilo e Cantoni e a livello intracantonale tra autorità dell'aiuto sociale, della migrazione e dell'integrazione?</i></p>	<p>La nLPD non ha alcun effetto diretto sull'attività esecutiva della CII, sia nel quadro dell'articolo 32 capoversi 1 e 2 LPGA, sia nel quadro dell'art. 85f LADI.</p> <p>Nell'articolo 85f capoverso 1 LADI, che disciplina lo scambio dei dati, sono ora elencati gli organi di esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione. È quindi necessario soddisfare i requisiti previsti dalla LADI in materia di scambio di dati.</p>



Domanda	Risposta
	<p>È opportuno rilevare che i dati sanitari sono degni di particolare protezione. Ciò significa che per lo scambio dei dati è necessario un consenso chiaro e comprensibile. Si veda anche «Checklist per il consenso CII» pubblicato sul sito iiz.ch.</p>
Obbligo di conservazione	
<p><i>Obblighi di conservazione: quali sono i dati archiviati, per quanto tempo, dove, in che forma (p.es. formato nell'ottica di una gestione elettronica del dossier).</i></p> <p><i>Che cosa significa questo per il proprietario dei dati: cos'è cambiato? Che cosa comporta per la CII la LPD (revisionata) in merito ai singoli argomenti, come per esempio la conservazione/l'obbligo di conservazione (come presso quali istituzioni CII ecc.), archiviazione, inoltre ecc. dei dati?</i></p>	<p>Gli obblighi di conservazione sono disciplinati a livello cantonale. La stessa CII non è soggetta ad alcun obbligo di conservazione. Ciò significa che in linea di principio i dati devono essere distrutti/cancellati il più velocemente possibile secondo il principio di proporzionalità.</p> <p>Spesso, oltre al diritto in materia di protezione dei dati ci sono disposizioni legali specifiche relative al periodo di conservazione dei dati. Viene inoltre disciplinata l'eventuale trasmissione dei dati all'archivio di Stato al termine del periodo di conservazione previsto. I dati da non trasmettere all'archivio devono essere distrutti. E questo vale anche per i dati in formato elettronico.</p>
Accordi/dichiarazione di consenso	
<p><i>Domande relative all'estratto dal sito web CII - scambio di dati con consenso: la protezione dei dati si basa sul diritto fondamentale all'autodeterminazione informativa. Il consenso può certamente supplire all'esigenza di un principio giuridico; tuttavia, è necessario che sia espresso in maniera esplicita, trasparente e volontaria. Non può essere considerato volontario se non viene dato o se viene ottenuto sotto la minaccia di sanzioni (numeri marginali 137-144).</i></p> <p><i>Cosa succede se la persona interessata non firma l'accordo CII? Argomento: pressione da parte delle autorità/nessuna conseguenza negativa in caso di mancata firma ecc.</i></p>	<p>Affinché il consenso dato possa essere considerato valido, l'ambito e le finalità del trattamento dei dati devono essere indicati in maniera sufficiente. La persona interessata deve poter comprendere a quale trattamento acconsente. Il consenso può essere dato anche a favore di varie operazioni di trattamento dei dati. Tuttavia l'aggregazione non è ammessa, ciò significa che il mancato consenso non deve comportare alcuno svantaggio (aggregazione di consenso-effetto). Alcune volte i dati devono comunque essere divulgati per rendere possibile un trattamento (cfr. anche le seguenti domande/risposte).</p>
<p><i>Dove risiede la natura volontaria, se senza scambio di dati non è possibile fornire una prestazione, poiché l'una dipende dall'altro? In questo caso, anche se non vi è coercizione diretta, vi è comunque una pressione. Quali sono i limiti, in casi come questi, di una procedura di</i></p>	<p>Secondo l'articolo 43 LPGA, un'assicurazione può interrompere le prestazioni o non accettare la richiesta di prestazioni, se l'assicurato ostacola gli accertamenti (p.es., se non si sottopone a una perizia).</p>



Domanda	Risposta
<p><i>richiamo e un termine di riflessione (AI), se mancano le basi legali per lo scambio dei dati?</i></p>	<p>Contro il rifiuto di acconsentire allo scambio di dati non sono ammesse sanzioni, ma questa scelta può avere come conseguenza l'impossibilità di una gestione del caso CII.</p>
<p><i>Il servizio per la CII del Canton Svitto è sostenuto e finanziato dall'ufficio del lavoro/URC, dall'ufficio AI e dagli uffici sociali dei comuni membri, sulla base di un accordo amministrativo. Finora con questi tre partner CII abbiamo potuto scambiare informazioni sui clienti registrati presso almeno una di queste tre istituzioni. (Per uno scambio con altri partner CII o altri attori coinvolti, abbiamo bisogno di un'apposita procura firmata dal cliente).</i></p> <p><i>La nostra domanda: possiamo continuare ad agire in questa maniera anche con la nuova LPD? Il nostro modulo per la procura CII soddisfa anche i requisiti previsti dalla LPD revisionata? Se no, che cosa dobbiamo cambiare, nello specifico? (Modulo per la procura e relativa scheda informativa in allegato).</i></p>	<p>Nulla è cambiato a questo proposito con la revisione della legge federale sulla protezione dei dati. Si tratta piuttosto di una questione di legislazione cantonale sulla protezione dei dati. Infatti, tutti gli uffici coinvolti fanno parte dell'amministrazione cantonale. Tuttavia, se necessario, essi devono rispettare il diritto federale specialistica prevalente (p.es. LPGA, LAI, LADI).</p>
<p><i>Quale sarà l'impatto della nuova legge federale sulla protezione dei dati in materia di trasmissione di informazioni ad altre assicurazioni? Quali informazioni deve contenere una procura? Cosa si deve menzionare esplicitamente?</i></p> <p><i>Nella pratica quotidiana dobbiamo soprattutto decidere chi vogliamo o dobbiamo informare direttamente. E questo è sempre difficile da valutare e per determinate istituzioni (p.es. previdenza professionale), la procura non è necessaria. Esiste una lista controllo a tal proposito che indichi cosa è possibile e cosa non lo è? Esiste una procura semplice, comprensibile e allo stesso tempo corretta? E cosa dovrebbe contenere come minimo?</i></p>	<p>Si veda la Checklist per il consenso CII (slide workshop Uttinger):</p> <ul style="list-style-type: none">- condizioni quadro giuridiche da chiarire/chiarite (=quali istituzioni possono scambiare dati senza consenso?);- descrizione comprensibile, come vengono usati i dati (può essere indicato in una pagina separata);- descrizione chiara dei dati richiesti;- indicazione degli attori con cui devono essere scambiati i dati;- possibilità di indicare singole persone autorizzate alla trasmissione dei dati;- chiaro esonero dal segreto professionale, laddove necessario;- possibilità di revoca, con spiegazione del significato. <p>In merito alla trasmissione dei dati, la nuova legge sulla protezione dei dati non ha modificato nulla. Trasparenza e buona fede erano e rimangono principi cardine. Più una cosa è insolita, più deve essere descritta in maniera esplicita. Il pericolo è che noi, in quanto organo statale, non si riesca più a vedere cosa è usuale e cosa non lo è.</p>



Domanda	Risposta
	<p>Le informazioni sulla protezione dei dati possono essere fornite anche pubblicando online un'informativa sulla protezione dei dati, che riporta in modo diretto i principi più importanti e indica chiaramente dove trovare maggiori informazioni in merito. È opportuno evitare il cosiddetto «paradosso dell'informazione», ovvero l'interessato viene sommerso da una grande quantità di informazioni al punto tale che, alla fine, non è più chiaro cosa sia valido o meno.</p>
<p><i>Come gestiscono lo scambio di dati gli altri Cantoni e i loro collaboratori front office CII? Su quali principi si basano, oltre alla documentazione fornita loro da parte della CII nazionale?</i></p> <p><i>L'insicurezza dei collaboratori front-office CII è un tema ricorrente. Per quanto ci riguarda, è una questione sollevata più volte dal gruppo di specialisti e, in via occasionale, anche dal gruppo di lavoro. Il gruppo direttivo ha reagito con discrezione e cautela alle segnalazioni. Anche per questo motivo non vi è alcun progetto importante in corso. Al momento sto elaborando un documento in materia di protezione dei dati in collaborazione con i servizi giuridici delle singole organizzazioni partner CII.</i></p>	<p>La domanda è rivolta ai coordinatori CII cantonali. È difficile dare risposte di carattere generale, dato che le normative dettagliate variano da Cantone a Cantone. In linea di principio, uno scambio di dati può avvenire se è previsto per legge o se la persona interessata vi acconsente.</p>
Strumenti IT / Crittografia	
<p><i>... digitalizzazione nella CII: gestione elettronica del dossier, scambio digitale, piano di reinserimento digitale, uso di strumenti digitali (p.es. videocomunicazione)</i></p>	<p>Quando si utilizzano strumenti digitali, occorre soppesarne i rischi. Il rischio ipotetico di una violazione dei dati è di solito inferiore al rischio reale. La sicurezza assoluta non esiste. In alcuni casi, persino gli esperti di protezione dei dati non sono d'accordo, ad esempio sulla questione se i dati elaborati dallo Stato possano esser archiviati nel cloud.</p>
<p><i>In merito alla nuova legge federale sulla protezione dei dati, ci sono nuovi elementi ai quali è necessario prestare particolare attenzione da parte dei Cantoni che usano una di queste due soluzioni informatiche? Best practices in termini di soluzioni tecniche per videoconferenze che rispettino le norme LPD? E l'uso di strumenti per videoconferenze che rispondano sufficientemente alle norme per la protezione dei dati per lo scambio di informazioni sensibili?</i></p>	<p>Non è facile dire quale strumento offra maggiore sicurezza. Di recente, Microsoft è stata informata di lacune in materia di sicurezza. D'altra parte 2000 persone lavorano nell'ambito della sicurezza dati. Alcuni strumenti, più facilmente controllabili, hanno lo svantaggio di non avere funzioni dedicate per la sicurezza.</p> <p>Quali tool IT possono usare i Cantoni (ovvero gli uffici cantonali)? Per rispondere a questa domanda ci si deve basare sulla normativa</p>



Domanda	Risposta
	cantonale in materia di protezione dei dati, visto che la LPD non è applicabile. Al massimo devono essere conformi al diritto federale di rango superiore (p.es. LPGA, LAI, LADI).
<p><i>Best practices in termini di soluzioni tecniche per lo scambio di e-mail criptate tra i vari servizi? Le sfide principali riguardano la trasmissione di informazioni sensibili tra servizi che non dispongono dello stesso strumento di sicurezza disponibile (in particolare, la possibilità di crittografare le e-mail)</i></p> <p><i>La comunicazione tramite e-mail criptate crea problemi applicativi.</i></p>	Cfr. disposizioni di U. Uttinger nel workshop. L'uso di differenti sistemi di criptaggio complica la comunicazione. A volte non è necessario ricorrere a un sistema di criptaggio, se gli interessati non lo vogliono (allontanarsi dall'approccio paternalistico, focalizzarsi sull'autodeterminazione dell'interessato). Ma: i privati cittadini non sempre sono sufficientemente esperti e l'interessato deve essere messo a conoscenza dei rischi di un mancato criptaggio.
<p><i>L'idea è quella di sviluppare uno strumento informatico che permetta di sapere se un numero AVS (NSS) specifico è noto a uno o all'altro dei tre database. Nel quadro della CII Genève (OCE, ACOS e HG), ciascuna della tre entità dispone di una propria base legale, ovvero per l'OCE l'art 97a LADI, per l'AI l'articolo 66a LAI e per l'HG la LIAS e la LIPAD, il che crea alcune difficoltà per lo scambio di dati (cfr. SharePoint CII, progetto di database comuni ecc.). In questo senso la LPD non interviene veramente. A livello ginevrino, la LIPAD è attualmente oggetto di un progetto di revisione (PL 13347 per modifica LIPAD), ispirato alla nuova LPD, a sua volta ispirata ai nuovi testi internazionali.</i></p> <p><i>C'è sul tavolo l'idea di uno strumento globale che consenta alle assicurazioni interessate di accedere ai «loro elementi specifici» tramite il numero AS?</i></p>	Secondo il modello Vallese, che è stato presentato, dovrebbe essere possibile verificare se presso almeno uno dei partner CII esiste un dossier dell'interessato. La ricerca deve essere effettuata usando il cognome e il numero AVS dell'interessato. La persona viene preventivamente informata in merito alla richiesta di informazioni. Al momento non esiste una base legale per questo scopo (nessuna base che consente lo scambio di informazioni complete). Un progetto di legge dovrebbe cambiare la situazione. Tuttavia, non è previsto un sistema proattivo che fornisca informazioni sul coinvolgimento prima che venga effettuata la richiesta.